



NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE

Sostegno al processo di capitalizzazione e agli investimenti in beni strumentali

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, finalizzato a **sostenere i processi di capitalizzazione e la realizzazione di programmi di investimento** delle imprese, e in un contributo in conto impianti concesso dal MIMIT e rapportato agli interessi sul finanziamento stesso.

Le **caratteristiche del finanziamento (bancario o in leasing finanziario)** rimangono invariate rispetto a quello subordinato all'ottenimento del contributo ordinario, 4.0 o *green*.

Caratteristiche del contributo erogato dal MIMIT:

Il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

Caratteristiche dell'aumento di capitale sociale:

- la delibera di aumento di capitale sociale deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dall'impresa come "versamento in conto aumento del capitale";
 - deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
 - non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all'inscindibilità dell'aumento del capitale;
 - l'aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento;
 - l'aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma di investimento;
 - l'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
 - l'aumento di capitale sociale, in caso di impresa oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o di operazione societaria straordinaria (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda) deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
- l'aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dall'impresa entro trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo;
- entro trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo l'impresa deve versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni se previsto. L'aumento di capitale, se è effettuato dall'unico socio o da una società a responsabilità limitata semplificata, deve risultare interamente versato entro tale termine;



- la quota dell'aumento di capitale non versata entro trenta giorni successivi alla concessione del contributo deve:
 - nel caso di erogazione in un'unica soluzione, risultare interamente sottoscritta e versata prima della richiesta di erogazione;
 - nel caso di erogazione in più quote, risultare versata in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Italia, di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei settori delle attività finanziarie e assicurative, che alla data di presentazione della domanda sono **costituite in forma di società di capitali** e sono state **impegnate in un processo di capitalizzazione**.

Al momento della presentazione della domanda le imprese devono avere la sede legale o una unità locale in Italia. Le imprese con sede legale in uno Stato UE che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia devono dimostrare il possesso dell'unità locale al momento della presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili riguardano **beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali) e/o beni strumentali 4.0 e/o beni strumentali green** secondo le modalità operative ordinarie della nuova Sabatini.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- Le domande di contributo possono essere **presentate** da parte delle imprese ai soggetti finanziatori **dal 1° ottobre 2024**.
- **L'impresa deve presentare la domanda** di agevolazione **alle banche/intermediari finanziari/Confidi vigilati aderenti all'Addendum alla Convenzione MISE-ABI-CDP** compilando il relativo modulo, disponibile nella sezione dedicata del sito internet del MIMIT, **esclusivamente in forma telematica utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma**, e sottoscrivendola con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa proponente o di un suo procuratore.
- Alla domanda deve essere **allegata la documentazione** per il calcolo della dimensione di impresa nel caso di impresa associata/collegata e la documentazione per la richiesta delle informazioni antimafia nel caso di contributi superiori a 150 mila euro.
- Una volta completata la compilazione, sarà disponibile il **Codice Unico di Progetto – CUP** associato alla domanda, che deve essere riportato nelle fatture elettroniche.
- Il programma di investimento indicato nel modulo di domanda di agevolazione "Capitalizzazione" deve essere finalizzato esclusivamente all'accesso a tale contributo. Nel caso in cui l'impresa intenda effettuare un programma di investimento destinato al contributo ordinario, 4.0 o *green*, deve utilizzare il relativo modulo di domanda. Nel caso in cui l'impresa **non effettui il versamento dell'aumento di capitale, non può chiedere la conversione della domanda** per il contributo ordinario, 4.0 o *green*.



CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- **Prima della presentazione della domanda** di contributo, l'impresa **delibera l'aumento di capitale** in misura **non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento**, esclusivamente nella forma del **conferimento in denaro**, risultando dalla delibera adottata dalla PMI come "versamento in conto aumento capitale".
- L'impresa presenta al soggetto finanziatore – banca o intermediario finanziario – la domanda di agevolazione e la richiesta di finanziamento a copertura del programma d'investimento.
- Il soggetto finanziatore, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse sulla base delle domande di finanziamento pervenute.
- Il soggetto finanziatore, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse, può concedere il finanziamento all'impresa mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa Depositi e Prestiti o mediante diversa provvista. Il finanziamento può beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI.
- Il soggetto finanziatore adotta la delibera di finanziamento e la trasmette al Ministero unitamente alla documentazione inviata dall'impresa in fase di presentazione della domanda di agevolazione. Può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o le modalità di rimborso indicati dall'impresa al momento della richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio di quest'ultima.
- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili, del piano di erogazione, degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa, e lo trasmette all'impresa stessa e al soggetto finanziatore.
- **Entro trenta giorni dal provvedimento di concessione** l'impresa **sottoscrive l'aumento di capitale e versa almeno il 25% dell'importo**, oltre all'intero valore del sovrapprezzo delle azioni se previsto. Nel caso di **erogazione del contributo in un'unica quota**, l'aumento di capitale deve risultare **interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione**. Nel caso di **socio unico o di società a responsabilità limitata semplificata**, l'aumento di capitale deve risultare **interamente versato entro trenta giorni**.
- Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con l'impresa e a erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione o, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- L'impresa effettua il **versamento della quota dell'aumento di capitale**, non versata entro trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, **entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso**.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- L'impresa, ultimato il programma d'investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, compila, in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. La **richiesta attesta** l'avvenuta ultimazione e l'articolazione del programma d'investimento, l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma e il **versamento delle quote di aumento di capitale**.



- Il contributo è **erogato in quote annuali** secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma di investimento. Il contributo è **erogato in un'unica soluzione** nel caso in cui **l'importo del finanziamento non sia superiore a 200 mila euro**.
- Nel caso di domande per le quali l'erogazione del contributo è disposta in più quote annuali, al fine di attivare il pagamento delle quote successive alla prima, l'impresa conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui siano intervenute variazioni non comunicate precedentemente, l'impresa comunica la tipologia di variazione, allegando l'eventuale documentazione necessaria.
- Tra le **cause di revoca** del contributo ricorrono le seguenti:
 - l'impresa assume una **forma giuridica diversa da quella di società di capitali** prima dell'erogazione dell'ultima quota di contributo;
 - **l'aumento di capitale sociale non è sottoscritto entro trenta giorni** dalla concessione del contributo;
 - **l'aumento di capitale non è versato** secondo le modalità e nei termini previsti;
 - **l'aumento di capitale è stato rimborsato**, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 2, convertito con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 – Istituzione della misura
- Decreto MISE MEF 27 novembre 2013 – Disciplina di attuazione della misura
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Legge di bilancio 2017”, art. 1, co. 52-57 – Introduzione di una riserva di risorse e maggiorazione del contributo per gli investimenti in tecnologie digitali
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Legge di bilancio 2018”, art. 1, co. 40 e seguenti e co. 32 – Aumento della riserva di risorse per gli investimenti in tecnologie digitali
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, “Decreto Crescita”, art. 20, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 – Modifiche normative e nuova Sabatini capitalizzazione
 - Circolare direttoriale 19 luglio 2019, n. 295900 – Chiarimenti applicativi del “Decreto Crescita”
 - Circolare direttoriale 22 luglio 2019, n. 296976 – Modifiche alle modalità di erogazione del contributo
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Legge di bilancio 2020”, art. 1, co. 226-229 – Rifiinanziamento e nuova Sabatini *green*
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Decreto Semplificazioni”
 - art. 39, co. 1 – Aumento della soglia per l'erogazione del contributo in un'unica soluzione
 - Circolare direttoriale 22 settembre 2020, n. 239062 – Modifiche alle modalità di erogazione del contributo
 - art. 39, co. 2 – Modifica alla disciplina dei contributi maggiorati Mezzogiorno
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Legge di bilancio 2021”, art. 1, co. 95-96 – Erogazione del contributo in un'unica soluzione e rifiinanziamento
 - Circolare direttoriale 10 febbraio 2021, n. 434 – Modalità di attuazione della nuova disciplina
 - Circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 – Modalità di erogazione del contributo
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Legge di bilancio 2022” – Rifiinanziamento e ripristino dell'erogazione del contributo in più quote



- Decreto MISE MEF 22 aprile 2022 – Disciplina di attuazione della misura
 - Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 – Modalità di attuazione della nuova disciplina
- Decreto MISE MEF 19 gennaio 2024, n. 43, “Decreto Capitalizzazione” – Nuova Sabatini capitalizzazione
 - Circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 – Modalità di attuazione della nuova Sabatini capitalizzazione

11 settembre 2024